



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 837

Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

Indice

1. DDL S. 837 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 837	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	7
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	8
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018	9
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018	11
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 29/11/2018	20
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 04/12/2018	21

1. DDL S. 837 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 837
XVIII Legislatura

Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

Titolo breve: *Affido minori*

Iter

28 novembre 2018: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.837 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alberto Balboni](#) ([EdI](#))

Cofirmatari

[Raffaele Stancanelli](#) ([EdI](#)), [Isabella Raufi](#) ([EdI](#)), [Stefano Bertacco](#) ([EdI](#)), [Andrea de Bertoldi](#) ([EdI](#)), [Antonio Iannone](#) ([EdI](#)), [Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([EdI](#)), [Gianpietro Maffoni](#) ([EdI](#)), [Gaetano Nastri](#) ([EdI](#)), [Massimo Ruspanini](#) ([EdI](#)), [Achille Totaro](#) ([EdI](#)), [Adolfo Urso](#) ([EdI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 42 del 2 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

SEPARAZIONE DEI CONIUGI , CODICE E CODIFICAZIONI , AFFIDAMENTO DI MINORI

Articoli

GENITORI (Artt.1, 2), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.3), CONSULTORI FAMILIARI (Art.3), QUESTIONE DELLA CASA (Art.3), OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Artt.4, 5), ASCENDENTI E DISCENDENTI (Art.4), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.4), POTESTA' DEI GENITORI (Art.4), ASSEGNI ALIMENTARI (Art.5), REATI (Art.6), PENE DETENTIVE (Art.6), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 28 novembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 13 novembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 57 del 13 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 11ª (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 837

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 837
XVIII Legislatura

Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
Titolo breve: *Affido minori*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 47 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

Comunicazioni del
Presidente

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 51 \(pom.\)](#)

28 novembre 2018

Discusso
congiuntamente:
[S. 45](#), [S. 118](#),
[S. 735](#), [S. 768](#)

[N. 35 \(pom.\)](#)

29 novembre 2018

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

[N. 37 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2018

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Facendo seguito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della scorsa settimana, il **[PRESIDENTE](#)** comunica i prossimi disegni di legge che saranno posti all'ordine del giorno della Commissione: n. 729 recante norme relative al danno non patrimoniale; n. 755 in materia di decreto ingiuntivo semplificato; nn. 174 e 662 recanti norme di contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati; n. 552 recante norme in materia di giustizia telematica non appena assegnato.

Avverte che ulteriori iniziative legislative su tali argomenti saranno congiuntamente esaminate.

Per quanto concerne i disegni di legge dei Gruppi di opposizione, il **PRESIDENTE** ricorda l'invito già formulato per la segnalazione delle iniziative che sono ritenute maggiormente qualificanti e prioritarie, onde consentire una adeguata valutazione comune da parte della maggioranza.

Ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha segnalato i seguenti disegni di legge: n. 255 sulla candidabilità dei magistrati (assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a) e n. 311 sulle camere arbitrali dell'avvocatura.

Si dichiara pertanto disponibile ad un confronto per individuare le tematiche di comune interesse, che saranno affrontate nei prossimi Uffici di Presidenza.

Ricorda che è stato inoltre recentemente assegnato il disegno di legge n. 837, recante "Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio" il cui esame sarà congiunto con i disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di affidamento condiviso.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-BP), ricordando i precedenti delle scorse legislature, fa presente come si

sia sempre rispettata la prassi di esaminare i disegni di legge proposti anche dall'opposizione, inoltre evidenzia come a lui consti che la tematica del disegno di legge a sua firma relativo alla candidabilità dei magistrati sia stata anche presa in considerazione favorevolmente dal Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda che non vi è certamente un obbligo da parte della Presidenza di esaminare disegni di legge dell'opposizione, tuttavia si è sempre seguita questa prassi, di cui auspica il rispetto anche in questa Legislatura. Raccomanda con l'occasione l'attenzione della Presidenza sul tema della disciplina della magistratura onoraria, e coglie l'occasione per segnalare all'attenzione della Commissione una problematica di stringente attualità in relazione alla recente cronaca, sul fenomeno della violenza alle donne.

Fa presente infine che, come noto, il 31 dicembre prossimo verranno in scadenza i Consigli dell'ordine degli avvocati di tutta Italia e sarà necessario procedere al rinnovo delle cariche elettive, tuttavia entro il 1° gennaio 2019 dovrà altresì procedersi alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense. Pertanto invita la Commissione ad una riflessione sull'opportunità che gli organi del Consiglio Nazionale Forense vengano eletti dai rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati ormai in scadenza o addirittura in regime di *prorogatio*.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni, svoltesi oggi, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 53 (schema di decreto legislativo recante codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
51ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 837 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il **[PRESIDENTE](#)** ricorda che è stato posto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 837 (primo firmatario senatore Balboni).

Il relatore **[PILLON](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in esame che si rifà ai principi espressi

nel 2013 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato, per la prima volta, l'Italia per non avere predisposto un sistema giuridico e amministrativo adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore, nel caso di un padre separato, di esercitare il naturale rapporto familiare col figlio.

Venendo all'analisi dell'articolato normativo, sottolinea che l'articolo 1 è volto a ribadire l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli; l'articolo 2 intende garantire la realizzazione di interventi di sostegno in favore dei padri separati, sotto il duplice aspetto dell'autonomia materiale e psicologica, e l'articolo 3 affida, in tale ambito, competenze specifiche ai centri di assistenza e mediazione familiare.

L'articolo 4 reca modifiche al codice civile con riferimento ai criteri per la corresponsione sia dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, sia dell'assegno di mantenimento per il figlio.

L'articolo 5 modifica la legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, prevedendo che l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge sia corrisposto solo laddove questi versi in uno stato di bisogno a lui non imputabile, e che abbia un limite di durata, nell'arco della quale il coniuge obbligato può chiedere in qualunque momento la verifica della sussistenza dei requisiti.

L'articolo 6 reca modifiche al codice penale, inserendo l'articolo 574-quater volto a disciplinare il delitto di impedimento doloso alla cura filiale.

L'articolo 7, infine, interviene sul testo unico delle imposte sui redditi disponendo l'esclusione dalla determinazione della base imponibile dell'assegno versato per il mantenimento del coniuge e degli alimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone che la discussione del disegno di legge n. 837 in materia strettamente connessa ai disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768 prosegua congiuntamente al seguito della discussione degli stessi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le audizioni già in corso saranno quindi riferite anche al disegno di legge oggi abbinato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ([n. 53](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che reca un'ampia riforma delle

discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Prima di passare alla disamina del contenuto del provvedimento svolge alcune notazioni procedurali: la legge n. 155 del 2017 è entrata in vigore il 14 novembre 2017. Il termine di esercizio della delega era fissato al 14 novembre 2018. In tale data il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere e quindi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 155 per effetto dello "scorrimento dei termini" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Nel merito lo schema di decreto legislativo si compone di 390 articoli, suddivisi in quattro parti.

La Parte I contiene il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed è articolata in 10 titoli.

Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnala in primo luogo, un cambiamento dell'oggetto e dell'ambito di applicazione delle procedure per la soluzione della crisi. Le disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplinano infatti lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici. Inoltre rilevanti sono anche le definizioni degli istituti richiamati nel nuovo Codice. Il Codice ? dal quale scompare, in attuazione della delega ogni riferimento al termine "fallimento" ? definisce ? fra le altre ? la nozione di crisi, intesa quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria, di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Ancora, con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza la riforma modifica, in particolare, l'istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure.

Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. La disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale costituisce uno degli elementi di maggiore novità della riforma. Ulteriori elementi qualificanti del Titolo II sono l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (cosiddetto OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi; la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione ? appunto ? dell'OCRI; e infine, la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.

Il Titolo III regola le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece disciplina relativa all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Con riguardo proprio alle regole

sull'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si segnalano le seguenti principali novità: si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutte le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La riforma introduce e disciplina, poi, l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Infine un'importante novità del processo di riforma le misure protettive, le quali sono richieste dal debitore alla sezione specializzata del tribunale al fine di concludere l'accordo stragiudiziale.

Il Titolo IV disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; le procedure di sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi: nell'ottica della delega è il recupero dell'impresa la finalità che deve ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria. Con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione, la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità più salienti si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati; l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari. La riforma rivede inoltre la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento: introducendo una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia; introducendo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori-consumatori) e per il generale rafforzamento del ruolo, nelle procedure, degli organismi di composizione della crisi. In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in sostanziale continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità.

Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnala l'attribuzione al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori. Sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni. Fra le ulteriori novità si segnalano l'estensione del raggio temporale per l'azione revocatoria, facendolo decorrere dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura; il ridimensionamento del ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica.

Con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fissazione della data da cui calcolare il periodo sospetto dal quale considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori, in quella del deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della liquidazione. Nove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale, nonché

la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. In relazione all'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. È disciplinata, poi, in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato. Infine la riforma disciplina il diritto all'esdebitazione, dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando la norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che non sia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.

Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'esplicito riconoscimento dell'istituto del gruppo d'impresa il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria, anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.

Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.

Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.

Il Titolo X, contiene disposizioni generali di coordinamento in materia di: strumenti di allerta e composizione assistita della crisi; albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure; disciplina dei procedimenti concorsuali. Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale. Sono, infine, abrogate alcune disposizioni della legge fallimentare, relative ad istituti ormai soppressi.

La Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in particolare alle disposizioni in materia: di assetti organizzativi dell'impresa; di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, di cause di scioglimento delle società per azioni; nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative.

La Parte III, reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.

La Parte IV contiene le disposizioni finali e transitorie. In particolare le disposizioni che disciplinano gli istituti della crisi e dell'insolvenza entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione. Per talune altre disposizioni (tra le quali alcune modifiche al codice civile nonché le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla Parte III), la data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Restano disciplinati dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dalla legge n. 3 del 2012 sia i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che sulla materia si è già svolto un approfondimento conoscitivo mediante audizioni la scorsa settimana.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) assicura che gli esiti delle audizioni, nonché i contributi che i commissari vorranno fornire, saranno da lui tenuti in debita considerazione ai fini della redazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che da parte del Ministero della giustizia sono stati resi disponibili i dati sulla prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ricorda che è già aperta la discussione generale.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) esprime perplessità sulla procedura ed i tempi seguiti per

l'approvazione di un disegno di legge particolarmente delicato che avrebbe meritato un esame più congruo ed approfondito.

Ricorda l'intervento critico di molti magistrati ed esperti del settore riguardo al problema della prescrizione che, a suo avviso, finirebbe per lasciare cittadino sottoposto per lungo tempo alla potestà punitiva dello Stato.

Condivide quanto affermato sul punto nella precedente seduta dal senatore Balboni.

Solleva perplessità sul ricorso a un sistema del doppio binario sanzionatorio che si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem. Solleva perplessità in merito all'applicazione di siffatto sistema, come proposto dal provvedimento in esame per reati contro la pubblica amministrazione quali il peculato, per il quale appare eccessiva l'utilizzazione di un sistema oggi previsto per gravissimi reati quali quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Ricorda che le norme sulla prescrizione, pur avendo formalmente carattere processuale, di fatto finiscono con l'incidere sulla calcolabilità delle conseguenze penali (principio ribadito dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Contesta l'inasprimento delle pene e l'ampliamento al ricorso ai reati - ostacolo.

Riguardo poi alla figura dell'agente provocatore paventa il rischio che si provochi una paralisi dell'attività amministrativa tutte le volte in cui il funzionario di una piccola realtà amministrativa per timore di incorrere in sanzioni penali, assuma un atteggiamento timoroso che lo porti alla inerzia piuttosto che ad assumersi responsabilità decisionali: potrebbe implementarsi la dannosa prassi amministrativa di non decidere piuttosto che rischiare con conseguenze penali per la propria azione in buona fede.

Invita in conclusione a valutare la possibilità di inserire una norma che consenta un monitoraggio da svolgere due o tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) ricorda l'importanza della lotta alla corruzione come valore comune per il bene del Paese, a prescindere dalla appartenenza politica.

Richiama in proposito il disegno di legge a sua firma che nella precedente legislatura aveva tentato di introdurre rimedi contro la pratica della corruzione.

Sottolinea come anche la criminalità organizzata tenda ormai a sostituire il metodo dell'intimidazione violenta con il ricorso sistematico a pratiche corruttive, come emerso rispetto alla vicenda di cronaca giudiziaria di mafia capitale.

Rileva ancora come la prassi corruttiva sia difficile da scalfire soprattutto per l'esistenza di un circuito corruttivo che non consente l'emersione del pactum sceleris, e come l'Italia sia agli ultimi posti rispetto agli standard internazionali sulla lotta alla corruzione, che si presenta come diffusa ed endemica, di difficile contrasto trattandosi di un reato senza vittime e senza testimoni.

Valuta positivamente per l'inserimento di una causa di non punibilità per chi denuncia la corruzione, ricordando che si tratterebbe di un esperimento già proposto all'epoca di Tangentopoli.

Esprime condivisione per l'introduzione della figura dell'agente infiltrato, già sperimentata in altri settori dell'ordinamento in particolare per la compravendita simulata di stupefacenti nel testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Esprime perplessità tuttavia sull'affidamento delle indagini a corpi specializzati quali lo S.C.O. o la D.I.A., suggerendo invece che le indagini vengano affidate ai comuni ufficiali di polizia giudiziaria d'intesa semmai con i membri dei suddetti corpi.

Sul problema della prescrizione ritiene invece che le cause siano da individuare nelle eccessive garanzie che l'attuale processo penale riconosce all'imputato.

Ricorda come la prescrizione venga ad incidere sull'obbligatorietà dell'azione penale rendendola nei fatti discrezionale e come il problema sia stato generato dall'aver unito le garanzie del processo accusatorio in un impianto, quello della vecchio codice di procedura penale, di stampo inquisitorio.

Fa presente come le tante garanzie riconosciute al cittadino, di fatto rendano impossibile il completamento del processo penale entro il limite di sei anni previsto dalla disciplina europea, soprattutto quando la prescrizione viene a maturare dal giorno del fatto del commesso reato. Questa situazione è poi alimentata dal fallimento, a suo avviso, dei riti alternativi che non vengono scelti strategicamente dall'imputato il quale sa, il più delle volte, di poter confidare sulla prescrizione.

Il senatore [DALMAS](#) (FI-BP) interviene in senso critico ricordando che con questo testo verrebbe obliterata la garanzia del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, e si verrebbe ad abrogare di fatto la regola della ragionevole durata del processo come prevista dalla legge Pinto, creando una inaccettabile figura di imputato a vita (sul punto richiama le considerazioni dei senatori Fiammetta Modena e Balboni).

Difende poi l'intervento della legge ex Cirielli che a suo avviso, dati alla mano, avrebbe provocato un dimezzamento delle pronunce di prescrizione.

Esprime perplessità sul fatto che l'intervento normativo proposto non agisca invece sul problema della prescrizione nell'ambito delle indagini preliminari;

paventa il rischio che si produca attraverso una eterogenesi dei fini il risultato opposto a quello che si voleva ottenere: cioè l'allungamento della durata dei processi.

Valuta criticamente l'eccessiva limitazione delle garanzie dell'imputato o dall'indagato attraverso l'ampliamento del ricorso al captatore informatico e per quanto riguarda il divieto perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, sottolinea che esso lederebbe il principio della funzione rieducativa della pena.

Il senatore [STANCANELLI](#) (Fdi) condivide la premessa dell'intervento del senatore Grasso ricordando come l'obiettivo di combattere la corruzione sia stato patrimonio comune anche della destra italiana.

Si associa poi nel merito quanto affermato dal senatore Balboni nella precedente seduta.

Si limita ad esprimere perplessità sul ricorso alla figura dell'agente infiltrato che di fatto, poi, diventerebbe un agente provocatore, che finirebbe con l'agire in violazione dei limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dando vita ad un soggetto che non si limita a una mera attività di osservazione dell'altrui operato al fine di raccogliere le prove della responsabilità penale, ma provoca reati che altrimenti non sarebbero stati commessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione, per oggi, mercoledì 28 novembre, alle ore 19 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 29/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,25

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI E MAGISTRATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 10 alle 10,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

